



COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 64 del 22/12/2016

Sommario

Art. 1 - Definizione del servizio.....	3
Art. 2 - Normativa regolante il servizio N.C.C. con autovettura	3
Art. 3 - Competenze e vigilanza sul servizio	3
Art. 4 - Criteri generali di svolgimento del servizio di N.C.C. con autovettura	3
Art. 5 - Titolo per l'esercizio del servizio	4
Art. 6 - Figure giuridiche di gestione	4
Art. 7 - Rilascio e durata delle autorizzazioni.....	4
Art. 8 - Procedura preliminare per la assegnazione della autorizzazione	5
Art. 9 - Commissione consultiva.....	5
Art. 10 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione per autonoleggio con autovettura	6
Art. 11 - Impedimenti soggettivi.....	7
Art. 12 - Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione	7
Art. 13 - Contenuti del bando.....	7
Art. 14 - Titoli di preferenza per la assegnazione della autorizzazione	8
Art. 15 - Commissione di concorso	8
Art. 16 - Validità della graduatoria	8
Art. 17 - Rilascio dell'autorizzazione	9
Art. 18 - Validità dell'autorizzazione	9
Art. 19 - Inizio del servizio	9
Art. 20 - Trasferibilità dell'autorizzazione	10
Art. 21 - Collaborazione familiare	11
Art. 22 - Condizioni di esercizio	11
Art. 23 - Sospensione facoltativa del servizio N.C.C.	11
Art. 24 - Rinuncia all'autorizzazione.....	12
Art. 25 - Ubicazione autorimesse e residenza titolare dell'autorizzazione.....	12
Art. 26 - Caratteristiche degli autoveicoli in circolazione	12
Art. 27 - Visite di controllo.....	13
Art. 28 - Sostituzione autoveicoli	13
Art. 29 - Tariffe e condizioni di trasporto	13
Art. 30 - Doveri generali dei conducenti in servizio.....	13
Art. 31 - Comportamento dei conducenti in servizio.....	14
Art. 32 - Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio.....	14
Art. 33 - Atti vietati agli utenti del servizio	15
Art. 34 - Trasporto di persone diversamente abili	15
Art. 35 - Trasporto specifico di persone: Definizione di autoveicoli per trasporti specifici di persone.	15
Art. 36 - Trasporto bagagli e animali	16
Art. 37 - Reclami.....	16
Art. 38 - Responsabilità nell'esercizio del servizio	16
Art. 39 - Sospensione dell'autorizzazione di esercizio	16
Art. 40 - Revoca dell'autorizzazione di esercizio	16
Art. 41 - Decadenza dell'autorizzazione di esercizio	17
Art. 42 - Effetti conseguenti alla sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.....	17
Art. 43 - Sanzioni Pecuniarie	17
Art. 44 - Entrata in vigore del Regolamento	17
Art. 45 - Abrogazioni	18
Art. 46 - Disposizioni transitorie.....	18
Art. 47 - Norma di rinvio	18

Art. 1 - Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Per autovettura si intende il veicolo destinato al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Art. 2 - Normativa regolante il servizio N.C.C. con autovettura

Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio N.C.C. con autovettura, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione dei servizi, della densità della popolazione, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro, nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio – economici.

Il presente Regolamento è emanato ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21.

Per quanto non espressamente previsto dal presente dal presente Regolamento, il servizio di N.C.C. con autovettura è disciplinato dalle normative vigenti in materia.

Art. 3 - Competenze e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la gestione del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura è svolta dal Comune attraverso il S.U.A.P. (Sportello Unico attività Produttive), al quale sono demandate tutte le competenze in materia amministrativa.

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Comando di Polizia Locale e a tutte le altre forze di polizia.

Alla cura dei procedimenti e degli atti relativi al servizio di autonoleggio da rimessa, diversi da quelli della vigilanza, provvede il responsabile del S.U.A.P.

Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 4 - Criteri generali di svolgimento del servizio di N.C.C. con autovettura

Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

a) Obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale.

La rimessa dovrà avere superficie utile a contenere i veicoli, ed essere conforme alla normativa urbanistico-edilizia e sanitaria esistente;

b) Divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 11 della Legge n.21/92.

c) Divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla precedente lettera a), o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92.

Art. 5 - Titolo per l'esercizio del servizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale a persona fisica iscritta, ai sensi dell'art. 6 della legge 21/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Varese.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione.

I veicoli destinati al servizio con conducente sono fissati in base ai contingenti determinati dalla Regione Lombardia ed assegnati dalla Provincia di Varese.

L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli organi competenti.

Art. 6 - Figure giuridiche di gestione

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 21/1992.

E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti dall'art. 7, comma 1 della legge 21/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi da diritto alla gestione economica dell'autorità autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli.

Ai fini del conferimento di cui al comma precedente, il conferente deve presentare comunicazione al Comune contenente:

- a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
- b) dichiarazione sostitutiva del certificato delle CCIAA attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune di Ferno il verificarsi del caso di recesso, decadenza o esclusione dall'organismo cui è stata conferita l'autorizzazione. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare presso il Comune di Ferno l'elenco dei propri associati dandone comunicazione entro 30 giorni delle variazioni intervenute.

Art. 7 - Rilascio e durata delle autorizzazioni

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento ed esente da impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11.

E' vietata la titolarità di autorizzazioni in capo a persone giuridiche.

Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (spa, srl, ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche.

Le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinati agli artt. 8 e 9 della legge 21/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente Regolamento, nel rispetto della programmazione regionale.

Le autorizzazioni hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione prevista dalla legge. La validità delle stesse è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene rilasciata dall'Amministrazione Comunale attraverso un bando di pubblico concorso.

Non possono essere accolte domande per ottenere autorizzazioni se non a seguito della pubblicazione del bando.

Art. 8 - Procedura preliminare per la assegnazione della autorizzazione

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una autorizzazione il Responsabile del S.U.A.P.:

- emette determinazione con cui approva il bando pubblico;
- ne dà avviso mediante:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda;
 - pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune;
- affida le competenze per la ricezione delle domande, l'istruttoria sulla regolarità formale e il possesso dei requisiti;
- convoca la commissione di cui al successivo articolo 9

Art. 9 - Commissione consultiva

E' costituita nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, una commissione tecnico-consultiva, con il compito di esprimere il proprio parere in riferimento all'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 ed all'applicazione del presente regolamento nonché, su richiesta del Sindaco, per qualsiasi altra questione relativa al servizio.

Svolge altresì la funzione di Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

La commissione è composta:

1. dal Responsabile S.U.A.P. in qualità di presidente;
2. dal Comandante polizia locale o suo delegato
3. da un rappresentante dei titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente mediante autovettura, designato dalle associazione di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite ad un dipendente addetto del servizio attività economiche.

I membri della commissione sono nominati con decreto del Sindaco e partecipano ai lavori a titolo non oneroso.

Per i componenti esterni al Comune di Ferno viene nominato un supplente che può partecipare all'attività della Commissione in assenza del titolare.

La commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico e si dovrà procedere alla sua sostituzione.

La commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'Ordine del Giorno; il Presidente è altresì tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi del Comune; i pareri obbligatori ma non vincolanti per l'Amministrazione Comunale, sono espressi a maggioranza dei componenti presenti alle sedute e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, gli Organi del Comune preposti all'adozione dei provvedimenti, procedono a prescindere dai pareri di competenza della Commissione.

Art. 10 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione per autonoleggio con autovettura

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura deve presentare istanza sul modello predisposto e allegato al bando.

Nell'istanza, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il numero di codice fiscale e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolare di patente di guida, almeno di categoria "B", di autoveicoli prescritta dall'art. 116 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) iscrizione nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Varese;
- c) titolare di certificazione di abilitazione professionale (cd C.A.P.) di tipo corrispondente alla patente posseduta;
- d) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea, nel qual caso dovrà dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- e) residenza in un Comune italiano
- f) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, secondo le norme previste dalla normativa vigente;
- g) di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa nel territorio comunale con le caratteristiche di cui al presente regolamento;
- h) avere un'età non superiore ai 55 anni;
- i) essere esente dagli impedimenti soggettivi;
- j) non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse;
- k) non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un Comune e acquisita a qualunque titolo (bando di concorso, trasferimento ai sensi dell'art. 9 legge 21/1992) e dichiarata decaduta o revocata;
- l) non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;
- m) non aver trasferito precedenti licenze o autorizzazioni nei 5 anni precedenti
- n) essere iscritti al registro della Camera di Commercio di Varese;
- o) aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;

Per le persone giuridiche:

- a. avere la sede principale o secondaria nel Comune di Ferno;
- b. essere iscritte alla Camera di Commercio e presso la Cancelleria del Tribunale competente per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. i titolari o legali rappresentanti devono possedere i requisiti richiesti al comma 1 del presente articolo.

Il titolare dell'autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti o al verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui al presente regolamento.

Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente.

Gli incaricati della vigilanza sono tenuti a verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, procedendo ad accertamenti, nonché chiedendo il rilascio delle dichiarazioni e ordinando esibizioni documentali.

Art. 11 - Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:

- a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
- c) l'essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 267/1942;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale
- e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;
- f) svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività.

Art. 12 - Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e/o esami.

Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 10, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo, lettera f)(veicolo), g) (rimessa) e n) (iscrizione CCIAA) che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo.

Art. 13 - Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) requisiti di partecipazione
- b) numero delle autorizzazioni da assegnare
- c) indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli
- d) elencazione dei titoli di preferenza
- e) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande

- f) rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso

Art. 14 - Titoli di preferenza per la assegnazione della autorizzazione

Se il numero delle domande è superiore a quello delle autorizzazioni disponibili in base al bando di concorso, costituiscono titolo preferenziale nell'ordine di importanza:

- l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo medesimo;
- utilizzare una autovettura ibrida (motore elettrico-benzina) oppure, in subordine, alimentata a gas-benzina;
- utilizzare una autovettura con più di cinque posti, conducente compreso;
- avere una struttura aziendale con personale dipendente avente lo scopo di garantire un servizio in termini migliore di continuità ed una positiva ricaduta occupazionale.
- la conoscenza, debitamente documentata, della lingua inglese;
- La residenza nel Comune di Ferno da almeno 10 anni;
- Lo stato di disoccupazione (a tal fine nella domanda di partecipazione al bando dovrà essere indicato il centro per l'impiego presso il quale risulta iscritto)
- Avere figli a carico (da autocertificare)

A parità di punteggio finale verranno considerati questi ulteriori elementi di valutazione, nell'ordine:

- . maggior numero di figli minori a carico;
- . la minore età dei candidati ai fini di incentivare l'imprenditorialità giovanile;
- . la data di presentazione della domanda al protocollo del Comune di Ferno.

In caso di ulteriore parità è data preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l'attività per un periodo maggiore.

Art. 15 - Commissione di concorso

La formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata dall'apposita Commissione consultiva di cui al precedente art. 9.

La commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 14 e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.

Art. 16 - Validità della graduatoria

In conformità alla normativa vigente, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 17 - Rilascio dell'autorizzazione

Entro 20 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente da formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 90 giorni, prorogabili per giustificati motivi per massimo altri 30 giorni, per la presentazione della seguente documentazione:

- Carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
- Contratto di assicurazione per responsabilità civile per la circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
- Documentazione dalla quale risulti la disponibilità della rimessa con i requisiti di cui al presente regolamento:

Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, l'assegnazione verrà effettuata al richiedente che segue in graduatoria.

Art. 18 - Validità dell'autorizzazione

Le autorizzazioni hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione previsti dalla legge. La validità delle autorizzazioni è condizionata al permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale, il cambiamento del domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 19 - Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione o di trasferimento dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

Nel caso di assegnazione tramite bando di concorso, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione dell'intervenuta intestazione dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, il subentrante deve iniziare il servizio, pena decadenza dal titolo, entro 90 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 (trasferimento dell'autorizzazione)

Tale termine può essere prorogato per altri 90 giorni o adeguato periodo di tempo, solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

L'inizio in ogni caso è subordinato:

- alla produzione della documentazione di cui all'art. 17 del presente regolamento;

- all'avvenuta verifica dell'autoveicolo da parte dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile;
- alla produzione della carta di circolazione rilasciata dall'ispettorato della Motorizzazione Civile.

Art. 20 - Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della legge 21/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività, tale accertamento è demandato alla competente commissione medica.

Il soggetto designato può acquisire la titolarità dell'autorizzazione se in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento, ad eccezione di quello di cui al punto h);

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare comunicazione del decesso all'Ufficio comunale competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso, è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00,

oppure: b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.

Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità dell'autorizzazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare fatte salve le prescrizioni di legge in materia.

L'autorizzazione rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi della facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni ivi specificate.

Il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis causa" è subordinato alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 17 e della seguente documentazione aggiuntiva:

- atto comprovante il trasferimento debitamente registrato (atto tra vivi)
- dichiarazione di successione e successivo atto debitamente registrato in caso di più eredi.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazioni per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

Al verificarsi delle fattispecie di cui ai commi precedenti, il nuovo titolare dell'autorizzazione è soggetto a tutte le disposizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di concorso.

Art. 21 - Collaborazione familiare

In conformità della vigente normativa, i titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

I collaboratori familiari ai fini dell'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali e non presentare impedimenti soggettivi come previsti dal presente regolamento.

Possono svolgere l'attività quali collaboratori familiari, quei soggetti che non abbiano un rapporto subordinato con un altro datore di lavoro a tempo pieno e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Il titolare dell'autorizzazione che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare apposita istanza allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

L'esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare su apposito elenco, da allegare all'autorizzazione di esercizio per il servizio NCC con autovettura, opportunamente timbrato e vistato dal Comune.

L'attività di NCC con autovettura svolta in qualità di collaboratore familiare non costituisce anzianità di servizio ai fini dell'assegnazione di autorizzazione per concorso.

La non conformità dell'attività svolta nelle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile, nonché la mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

Art. 22 - Condizioni di esercizio

È vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 23 - Sospensione facoltativa del servizio N.C.C. .

Il titolare dell'autorizzazione può chiedere la sospensione del servizio, senza avvalersi delle facoltà previste dal precedente art. 21, per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno in un quinquennio.

In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, può essere concessa una proroga di altri dodici mesi nell'arco dello stesso periodo.

Il Funzionario Responsabile, per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze alle regolarità del servizio N.C.C., autorizza la sospensione richiesta.

La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito dell'autorizzazione di esercizio e delle targhe del numero civico relativi al N.C.C. presso il competente servizio del Comune da parte dell'interessato, ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, il competente servizio comunale terrà in apposito registro le necessarie annotazioni in merito alle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di autorizzazione di esercizio.

Art. 24 - Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare che intenda rinunciare all'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C., deve presentare comunicazione scritta di rinuncia allegando l'originale dell'autorizzazione stessa al competente servizio.

Art. 25 - Ubicazione autorimesse e residenza titolare dell'autorizzazione

I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di comunicare l'esatta ubicazione della rimessa, in idonei locali con le caratteristiche di cui al precedente art. 4, nonché quella della residenza.

Ogni trasferimento di sede della rimessa per il noleggio veicoli con conducente deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Ogni trasferimento di residenza deve essere comunicato al Comune, entro il termine di trenta giorni dalla variazione.

Art. 26 - Caratteristiche degli autoveicoli in circolazione

Durante il servizio le autovetture N.C.C. devono essere sempre munite dell'autorizzazione di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalle normative vigenti e dal presente Regolamento. I conducenti delle autovetture N.C.C. in servizio devono essere sempre muniti dei documenti personali previsti dalla normativa vigente per la conduzione dell'autoveicolo.

In caso di svolgimento del servizio da parte di persona diversa dal titolare, il servizio è svolto in norme e per conto dello stesso, ferma restando la responsabilità personale del conducente.

L'effettivo svolgimento del servizio deve essere rilevabile secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

A disposizione degli utenti deve essere tenuta, nella autovetture, copia del presente Regolamento.

In vista dell'utente, deve essere esposto il recapito telefonico dell'Ufficio SUAP e del Comando di Polizia Locale cui rivolgere segnalazioni o reclami inerenti lo svolgimento del servizio.

Gli autoveicoli da destinarsi al servizio di noleggio con conducente devono:

- portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio"
- essere dotate di una targa posteriore inamovibile, collocata in modo visibile sulla destra della targa di immatricolazione del veicolo, riportate in numero dell'autorizzazione, la dicitura "NCC", lo stemma e la scritta "Comune di Ferno". La targa deve essere sempre mantenuta in stato di perfetta visibilità e leggibilità.

L'acquisto dei suddetti contrassegni è a carico del titolare dell'autorizzazione con le caratteristiche definite dall'Ufficio all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 27 - Visite di controllo

Gli autoveicoli destinati al servizio di NCC sono sottoposti, prima della messa in esercizio e ogni qualvolta ne sorga la necessità ed in via eccezionale, a verifica tecnica presso il Comando di Polizia Locale o presso altro organo eventualmente delegato, per l'accertamento:

- della corrispondenza dell'autovettura alle caratteristiche stabilite dal presente Regolamento;
- dell'adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione, di tutte le prescrizioni in materia.

Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora indicati, di volta in volta, ai titolari delle autorizzazioni di esercizio.

Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari dell'autorizzazione d'esercizio e/o conducenti degli autoveicoli da sottoporre alla visita stessa.

Ai titolari dell'autorizzazione di esercizio per il servizio NCC è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione delle autovetture NCC.

Sull'autorizzazione di esercizio delle autovetture ritenute idonee verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.

Alla autovetture non ritenute idonee:

- a) Potrà essere rilasciato un permesso provvisorio la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dal Funzionario Responsabile, per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento.
- b) Verranno tolti e ritirati gli appositi contrassegni comunali e l'autorizzazione di esercizio, nel caso di riscontrati danni alla carrozzeria o alle parti meccaniche, ovvero per gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento.

Art. 28 - Sostituzione autoveicoli

Ogni sostituzione dei autoveicolo deve essere autorizzato dal competenze servizio comunale che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione con l'indicazione del nuove numero di targa, di telaio e delle nuove caratteristiche del veicolo, ad avvenuto collaudo da parte dell'ufficio provincia della MCTC.

Art. 29 - Tariffe e condizioni di trasporto

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

A richiesta del cliente il titolare di autorizzazione è tenuto ad esibire copia del presente Regolamento.

Art. 30 - Doveri generali dei conducenti in servizio

I conducenti di autoveicoli in servizio debbono tenere nel veicolo i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, e l'autorizzazione comunale;

I documenti di cui al comma precedente devono essere esibiti a richiesta dagli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;

- c) Tenere nel veicolo la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- d) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- e) Osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni in materia;
- f) Adempiere agli obblighi di cui alla legge 125/2001 e al D.Lgs. 81/2008 in materia di controllo anti-alcol e sostanze psicotrope

Art. 31 - Comportamento dei conducenti in servizio

I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:

- a) Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo
- b) Compilare correttamente il "foglio di servizio" – ai sensi dell'art. 11 legge 21/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione delle seguenti informazioni: targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e km di partenza e arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del committente;
- c) Indossare in servizio abiti decorosi;
- d) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- f) Verificare al termine di ogni servizio che all'interno dell'autoveicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell'utente. Qualora non fosse possibile l'immediata restituzione, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli senza ritardo al sindaco del luogo in cui li ha ritrovati, indicando le circostanze del ritrovamento, in conformità alle disposizioni del codice civile;
- g) Tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse

Art. 32 - Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio

Ai conducenti di autoveicoli in servizio è espressamente fatto divieto di:

- a) Interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) Esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) Negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- d) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori dei handicap;
- e) Tenere nell'autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio;
- f) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- g) Fumare nell'autoveicolo;
- h) Consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espreso consenso degli utenti.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 33 - Atti vietati agli utenti del servizio

È vietato agli utenti del servizio:

- a) Insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- b) Compiere atti contrari alla decenza;
- c) Fare schiamazzi o rumori molesti;
- d) Fumare nell'autoveicolo;
- e) Molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- f) Mangiare e bere durante il trasporto
- g) Gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento
- h) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

L'inosservanza dei predetti divieti dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento dovuta.

Art. 34 - Trasporto di persone diversamente abili

Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta la necessaria assistenza per la salita e la discesa dei soggetti diversamente abili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

Art. 35 - Trasporto specifico di persone: Definizione di autoveicoli per trasporti specifici di persone.

Per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.

Il competente Responsabile del Servizio provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:

- a) il contingente numerico delle autorizzazioni è fissato in n. 1 ed è da intendersi in aggiunta al contingente ncc assegnato dalla Provincia;
- b) possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche"
- c) previa pubblicazione di apposito bando di concorso con le modalità e condizioni di cui al presente regolamento;
- d) i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 e del presente regolamento.

I titolari dell'autorizzazione NCC per trasporto disabili sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, comprese quelle di cui al presente regolamento e compatibili con la particolare natura della stessa.

Art. 36 - Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

E' facoltà del conducente consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio, comunque nel rispetto delle norme previste dal codice della strada.

Art. 37 - Reclami

Eventuali reclami da parte dei clienti sullo svolgimento del servizio possono essere inoltrati al Comune entro 90 giorni dall'evento oggetto di reclamo. L'ufficio comunale competente provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori e all'adozione degli eventuali provvedimenti in merito.

Art. 38 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario dell'autorizzazione, rimanendo esclusa ed in ogni caso la responsabilità di questa Amministrazione.

Art. 39 - Sospensione dell'autorizzazione di esercizio

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Funzionario Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per un periodo da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni o, in caso di reiterazione, da 1 (uno) a 90 (novanta) giorni nei confronti del titolare che:

1. incorre nella violazione delle norme previste dalla Legge 21/1992;
2. abbia violato le norme previste nel presente Regolamento.

La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità commessa ed alla recidiva.

Art. 40 - Revoca dell'autorizzazione di esercizio

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, comporta la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovetture, in caso di violazione:

- a) Dell'obbligo della disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
- b) Del divieto di procurarsi utenti al di fuori della rimessa di cui alla lettera s) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992;
- c) Delle norme previste nel presente regolamento.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 41 - Decadenza dell'autorizzazione di esercizio

L'autorizzazione è soggetta a decadenza per:

1. interruzione del servizio senza giustificati motivi per un periodo di 180 giorni, al di fuori del caso previsto nell'art. 23 del presente Regolamento;
2. mancato inizio del servizio di cui all'art. 19, nei termini previsti dall'articolo medesimo;
3. sospensione dell'autorizzazione ai sensi del predetto art. 39 per tre volte nell'arco di un anno solare;
4. alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni
5. morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui al precedente articolo 20 o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dal medesimo articolo

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del competente Servizio, sentita la commissione di cui al precedente art. 9.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

La decadenza comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 42 - Effetti conseguenti alla sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

In caso di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Ferno al titolare o all'erede, al collaboratore o all'assegnatario dell'autorizzazione

Art 43 - Sanzioni Pecuniarie

Ferme restando le disposizioni previste dalle leggi regionali e statuti in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite ed irrogate ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente modo:

- a. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00= ad Euro 500,00=,
- b. Con sanzione amministrativa accessoria quali la sospensione, la revoca o la decadenza dell'autorizzazione come previsti dai precedenti artt. 39, 40 e 41.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è influente sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Le sanzioni pecuniarie sono irrogate dal Comando di Polizia Locale; i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza sono emessi dall'Ufficio Comunale competente sulla base dei rapporti redatti dalla Polizia Locale o di altre forze di Polizia.

Art. 44 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio Comunale in applicazione alle disposizioni stabilite dallo Statuto Comunale vigente.

Art. 45 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale oltre al "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con autovettura" approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 01/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 46 - Disposizioni transitorie

Tutte le situazioni pre-esistenti che risultassero difformi da quanto stabilito nel presente regolamento, debbono obbligatoriamente venire regolarizzate entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso

Art. 47 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti norme nazionali e regionali che disciplinano il settore nonché ai principi dettati dalla legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo.